

Publicato il 22/09/2022

N. 00623/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2020, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Renato Obinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il suo studio, via Alagon n. 1;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Rappresentanza di Governo per la Sardegna,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante, 23;

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto emesso dal Rappresentante del Governo in data 2 ottobre 2020, RGSARD 0001264 P-4 37.5.4, con il quale al ricorrente è stata

“revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare armi del tipo stabilito con decreto di questo Ufficio n. 362/16.4.19 del 12 novembre 2010, d'intesa con la Giunta Regionale”,

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e in particolare, dei seguenti ulteriori atti:

- 1) decreto Cat/6F/Decreti prot n. 0052065 emesso il 14 luglio 2020 della Questura di Cagliari;
- 2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 24 settembre 2019, Prot. nr. 81373/ cat 6F/2019, Racc. 14841358056-5, Questura di Cagliari -Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione;
- 3) decreto prot. n. 0006756, recante in protocollo la data del 28 gennaio 2020, Questore della Provincia di Cagliari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Rappresentanza di Governo per la Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con decreto n. 781/16.04.19 dell'8 aprile 1992 al sig. -OMISSIS-, guardia forestale e di vigilanza ambientale nel ruolo

dell'amministrazione regionale, veniva riconosciuta la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, con conseguente autorizzazione a portare le armi del tipo stabilito con decreto n. -OMISSIS-2/16.4.19 del 4 dicembre 1988.

2. Con decreto del 29 giugno 2011 del Rappresentante del Governo (previa comunicazione di avviso di avvio del procedimento) detta qualifica veniva tuttavia "sospesa" in via cautelare "*fino all'esito del procedimento penale in corso nei suoi confronti*".

4. Il provvedimento cautelare di "sospensione" era stato emesso dall'Autorità amministrativa a seguito dei fatti riportati dal Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella nota n. 32558/11.10.3 in data 20 aprile 2011, nella quale si evidenziava che il Sig. -OMISSIS- era implicato in due diversi procedimenti penali per i reati di calunnia e diffamazione a mezzo stampa.

5. A seguito di articolate vicende processuali, con decreto 560/16.4.19 dell'8 aprile 2014 del Rappresentante del Governo veniva confermata la sospensione della qualifica di Agente di P.S. come disposta con il decreto del 29 giugno 2011.

6. Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il TAR Sardegna, Sezione I, respingeva i ricorsi proposti dal sig. -OMISSIS- avverso tali provvedimenti.

7. Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione III, n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-.

8. Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, depositata in data 28 febbraio 2018, il Tribunale di Cagliari, Sezione Penale, dichiarava colpevole il Sig. -OMISSIS- del reato di cui agli artt. 81 cpv, e 595, comma 3, (diffamazione a mezzo stampa) del c.p..

9. Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2020 la Corte d'Appello, Prima Sezione Penale, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2018, condannava il -OMISSIS- anche per il delitto di calunnia.

10. Avuto riguardo a tali condanne il Questore di Cagliari, con decreto del 14 luglio 2020, revocava al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo rilasciatagli il 28 dicembre 2018.

10.1 Tale provvedimento è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- con ricorso gerarchico del 21 luglio 2020, non definito – per quanto risulta agli atti – con un provvedimento espresso e in relazione al quale, dunque, deve ritenersi formato il silenzio rigetto.

11. In data 2 ottobre 2020 il Rappresentante del Governo ha quindi adottato il provvedimento di revoca della qualifica di Agente di P.S. e della conseguente autorizzazione all'uso delle armi, prot. n. 1264/4.37.5.4, nei confronti del Sig. -OMISSIS-.

12. In data 28 ottobre 2020 la Direzione Generale dell'Assessorato degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna notificava al ricorrente la determinazione n. 32986/1819 Ris del 27 ottobre 2020 con la quale, a seguito della revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, risolveva il rapporto di lavoro.

13. In data 20 novembre 2020 la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. -OMISSIS- annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari *“perché i reati di cui ai capi a) e c) sono estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili di cui alla sentenza emessa dal tribunale di Cagliari in data -OMISSIS-”*.

14. Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto

del 2 ottobre 2020 col quale, come detto, il Rappresentante del Governo ha adottato il provvedimento di revoca della qualifica di Agente di P.S. e della conseguente autorizzazione all'uso delle armi.

15. L'impugnazione è affidata alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42, 43 e 138 del r.d. 18.6.1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) - Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 l. 241/90 e 24 e 27 Cost.. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 27 Cost. e 2, 3, 6 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza del procedimento decisionale - Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti e dei presupposti: in quanto l'amministrazione, nel provvedimento finale, si sarebbe limitata a richiamare i provvedimenti provvisori dell'iter procedimentale senza esprimere alcuna motivazione in ordine alle specifiche osservazioni introdotte nel contraddittorio procedimentale. Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe risultato oggettivamente carente di motivazione in ordine alla idoneità dei presupposti indicati ad integrare il requisito richiesto dagli art. 11 e 43 T.U.L.P.S.. Il provvedimento di revoca, oltretutto, sarebbe stato adottato a seguito di una sentenza non passata in giudicato, e dunque in presenza di un accertamento dei fatti non ancora definitivamente acquisito. Peraltro, la notevole distanza di tempo tra i fatti contestati e l'adozione del provvedimento impugnato non possono incidere sull'attuale attitudine e affidabilità del -OMISSIS- ad esercitare le funzioni di agente di P.S. e della conseguente autorizzazione all'uso dell'arma avendo egli,

medio tempore, svolto regolarmente le proprie funzioni.

Per le stesse ragioni sarebbe illegittimo anche il provvedimento di revoca della licenza del porto d'armi uso tiro a volo e caccia adottato dalla Questura con decreto prot. n. 0006756 non essendo ravvisabile nel provvedimento impugnato alcun elemento valido a giustificare le ragioni su cui si fonda il giudizio di inaffidabilità né, meno ancora, potrebbero ritenersi sussistere le richiamate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Infine tale ultimo provvedimento sarebbe stato adottato senza consentire la partecipazione del -OMISSIS- al procedimento e comunque sarebbe del tutto immotivato.

Infine non è stato considerato che la Suprema Corte di Cassazione (R.G. -OMISSIS-) con sentenza n. -OMISSIS- del 20 novembre 2020 aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari per prescrizione dei reati, sicché nessun addebito di rilevanza penale e/o disciplinare poteva essere mosso al -OMISSIS-.

16. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.

17. Per resistere al ricorso si è costituita l'Amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

18. Con ordinanza n. 2 del 13 gennaio 2021 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare.

19. Alla pubblica udienza del 14 settembre 2022, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La prima questione introdotta dal ricorrente attiene al fatto che, a suo avviso, l'amministrazione non avrebbe espresso nel provvedimento impugnato alcuna motivazione in ordine alle specifiche osservazioni da lui introdotte nel contraddittorio procedimentale, con sostanziale violazione delle garanzie di cui alla legge n. 241/1990.

3. L'argomento non merita accoglimento.

4. Il provvedimento impugnato, infatti, conclude una vicenda delineatasi in quasi 10 anni nel corso della quale i fatti e le argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi delle parti sono stati diffusamente svolti e approfonditi, senza alcuna limitazione né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Anzi, proprio il richiamo alle decisioni delle diverse Autorità giurisdizionali che si sono pronunciate sulla vicenda ha consentito di superare ogni incertezza in ordine ai fatti posti dall'amministrazione a fondamento della sua decisione, risultando essi compiutamente acclarati nella loro esistenza e nella loro gravità.

5. La questione da esaminare, pertanto, è in realtà solo quella, introdotta dalle altre censure proposte, di valutare se la decisione dell'amministrazione di procedere, in presenza di tali fatti, alla revoca della qualifica di agente di P.S. in capo al ricorrente contenga profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza, gli unici sindacabili in sede giurisdizionale in presenza di poteri ampiamente discrezionali dell'Amministrazione in vicende come quella in questione.

6. In realtà, come esposto anche nel provvedimento di rigetto della domanda cautelare, il ricorrente si è reso responsabile di fatti gravi nei confronti di colleghi e superiori, accertati dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cagliari in data 1 dicembre 2017, e confermati

dalla Corte d'Appello Penale di Cagliari con sentenza n. -OMISSIS- del 30 maggio 2019, che lo ha condannato, per diffamazione e per calunnia, alla pena di 2 anni e mezzo di reclusione e a 900,00 euro di multa.

7. In relazione a quanto sopra il comportamento del sig. -OMISSIS- ha senz'altro determinato il venir meno del requisito della buona condotta, sicché – a prescindere dal rilievo che i fatti posti a fondamento della decisione non fossero stati accertati con sentenza passata in giudicato – non può ritenersi inficiata dai precitati profili di illegittimità la decisione assunta dal Rappresentante del Governo di revocargli la qualifica di agente di P.S. per il venir meno del requisito di affidabilità richiesto sia per l'ottenimento che per la conservazione della qualifica.

8. Né è decisivo in senso contrario il richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-20, di annullamento senza rinvio della precitata sentenza di condanna della Corte d'Appello Penale in quanto, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente, essa è intervenuta per prescrizione e con espressa conferma delle statuizioni civili di danno, senza dunque incidere sul disvalore delle condotte addebitate al sig. -OMISSIS-.

9. Non assume infine rilievo, in contrario, l'argomento introdotto dal ricorrente per il quale sarebbe illegittima l'adozione del provvedimento di revoca per essere intervenuto dopo il decorso di un lungo lasso di tempo dai fatti in questione.

10. Prima di emettere il provvedimento di revoca, infatti, la Rappresentanza del Governo ha chiesto, alla Questura di Cagliari, informazioni aggiornate sul ricorrente, restando tuttavia sostanzialmente confermato nell'attualità, in relazione all'esito dei giudizi penali nel frattempo conclusi a suo danno, il giudizio di inaffidabilità ai fini

dell'adozione dei provvedimenti favorevoli invocati.

11. In sostanza la decisione assunta si basa su una pluralità di elementi che, nel loro complesso, depongono univocamente nel senso che la condotta del sig. -OMISSIS- non può essere considerata idonea al possesso della qualifica di Agente di P.S. e del conseguente beneficio di girare armato.

12. In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

13. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.